Collegio di Milano, 15 giugno 2010, n.527

Categoria Massima: Deposito titoli in amministrazione / Esecuzione del rapporto, Normativa antiriciclaggio e fiscale

Parole chiave: Deposito di titoli in amministrazione, Mancata esecuzione di un ordine, Normativa fiscale

Con riferimento alla normativa fiscale, la banca ha il solo dovere di segnalare all'anagrafe tributaria la chiusura della posizione fiscale qualora il cliente chiuda il proprio conto di deposito titoli; sarà compito dell'altra banca, presso la quale saranno stati trasferiti i titoli, a segnalare all'anagrafe tributaria l'apertura di una nuova posizione fiscale, ancorché riferibile a intestatari diversi (nel caso di specie, il cliente lamentava la mancata esecuzione di un ordine di trasferimento di titoli da un conto di deposito ad un altro).

Testo sentenza:

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- Prof. Avv. Antonio Gambaro (Presidente)
- Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi (Membro designato dalla Banca d'Italia)
- Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla (Membro designato dalla Banca d'Italia)
- Prof. Vittorio Santoro (Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario - Estensore)
- Dott.ssa Anna Bartolini (Membro designato dal C.N.C.U.)

nella seduta del 18 maggio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;

- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso del 12 febbraio 2010, la ricorrente ribadisce le richieste rivolte alla banca già in fase di reclamo (presentato con note della delegata della ricorrente in date 28 ottobre 2009 e 23 novembre 2009) e alle quali quest'ultima non aveva dato risposta.

In particolare, la ricorrente - intestataria di un contratto di deposito amministrato – pretende 1) il trasferimento di alcuni titoli detenuti presso un altro intermediario e su un conto intestato ad altri nominativi (fra i quali uno dei cointestatari è la figlia della ricorrente che risulta delegata ad operare sul conto di deposito titoli intestato alla ricorrente); 2) successivamente, l'estinzione del deposito.

Con le controdeduzioni presentate il 25 marzo 2010, la resistente ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per: a) difetto di condizioni formali essenziali; b) difetto di condizioni sostanziali essenziali.

Quanto al punto a) la banca sostiene che non è stato presentato "*alcun reclamo formale*" a firma della ricorrente "ovvero da persona autorizzata ad agire in suo nome e per conto". Così pure non risulta presentata alla resistente "alcuna procura generale rilasciata dalla [ricorrente] in favore della *sig.a [delegata]" che "invece risulta solamente delegata ad operare sui rapporti di conto corrente e*deposito titoli intestati alla [ricorrente]".

Quanto al punto b), la banca ha eccepito il difetto di competenza in quanto la materia oggetto del ricorso (mancata esecuzione della disposizione di trasferimento titoli presso altro intermediario e contestuale chiusura del rapporto) rientra "nell'ambito di esecuzione del servizio di amministrazione del deposito titoli" e di conseguenza, sottratta alla "competenza conoscitiva e decisionale" dell'ABF".

Nel merito del trasferimento dei titoli, la banca ha precisato che, trattandosi di un ordine di trasferimento verso un deposito titoli intestato a soggetti diversi dalla ricorrente, "*l'esecuzione del medesimo è subordinata, come già precisato alla cliente, alla produzione da parte della stessadell'atto di cessione dei titoli e quindi del documento comprovante il trasferimento a titolo oneroso*

degli stessi dal quale si evinca il prezzo convenuto e il controvalore di regolamento"; ciò al fine di *"evitare l'elusione delle norme antiriciclaggio, in primis, ma altresì della normativa fiscale e di quella*sulle successioni e donazioni". Infatti, ritiene la resistente, "la mancata presentazione del suddetto *documento porta in sé il rischio che l'operazione venga posta in essere in violazione della quota dilegittima di altri eredi, con la conseguente eventualità che questo istituto possa essere in futurochiamato a rispondere della contestata operazione"*.

DIRITTO

Il Collegio ritiene che le eccezioni preliminari della resistente non abbiano alcun pregio.

Non sussiste il difetto del requisito formale della mancanza della fase del reclamo, in quanto questo è stato legittimamente presentato dalla figlia dell'intestataria del conto di deposito, munita (per ammissione pacifica tra le parti) di procura ad operare sul conto medesimo e, dunque, anche a proporre un reclamo relativo alla mancata esecuzione di un ordine a valere sul conto titoli.

Non sussiste il difetto di competenza di questo Collegio, in quanto nel caso in esame la controversia ha per oggetto la mancata esecuzione di un ordine di trasferimento di titoli da un conto di deposito ad un altro; pertanto, si tratta di una prestazione tipica inerente al contratto di deposito titoli e non già della gestione titoli, materia quest'ultima che, invece, non è nella competenza dell'ABF.

Il Collegio ritiene, altresì, che non abbiano pregio nemmeno le argomentazioni di merito dell'intermediario resistente.

Quanto alle norme antiriciclaggio, la banca ha un dovere di segnalazione di operazioni sospette nei limiti imposti dalla legge, non ha invece alcun potere investigativo (di polizia) in ordine ai comportamenti della clientela.

Quanto alla normativa fiscale, la banca ha il solo dovere di segnalare all'anagrafe tributaria la chiusura della posizione fiscale qualora il cliente chiuda il proprio conto di deposito titoli; sarà compito dell'altra banca, presso la quale saranno stati trasferiti i titoli, a segnalare all'anagrafe tributaria l'apertura di una nuova posizione fiscale, ancorché riferibile a intestatari diversi.

Infine, quanto a quella che viene definita dalla resistente elusione della normativa sulle successioni e donazioni, il Collegio osserva che la banca non può e non deve disattendere un preciso ordine del cliente conforme alla legge e alle pretese derivanti dal contratto in funzione di una sedicente tutela degli interessi di soggetti terzi (eventuali eredi) che avranno autonomamente tutte le possibilità di tutelare i loro diritti nella sede opportuna.

È singolare che la banca fondi i propri argomenti sull'applicazione di norme interne al Gruppo di appartenenza della banca medesima. Nella lettera del 11 marzo 2010, infatti, si afferma: " *il nostro Gruppo si è dotato di regole precise a disciplina delle ipotesi di trasferimento tra depositi titoli intestatia soggetti diversi, come nel caso in esame*". Va da sé che le prassi interne non hanno valore vincolante per l'altra parte quando non tradotte in norme contrattuali e soprattutto quando, come nel caso di specie, siano contrarie a principi e disposizioni dell'ordinamento generale.

Il Collegio ritiene, pertanto, di raccomandare alla banca la revisione delle regole interne e, per tale via, di migliorare le relazioni con la propria clientela.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario esegua immediatamente l'ordine ditrasferimento di titoli, fermo restando il diritto della ricorrente al risarcimento del danno dainadempimento, da esigere in altra sede.

Il Collegio detta altresì in motivazioni indicazioni all'intermediario al fine di migliorare i rapporti con la clientela.

Il Collegio dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e allaricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione delricorso.

IL PRESIDENTE

Antonio Gambaro